

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE.**

Componenti presenti in aula n. su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri:

Il Sindaco propone un ampio dibattito e cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2018 il Comune di Canegrate ha approvato il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021;

Il suddetto Regolamento si era reso necessario a seguito dell'introduzione della misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai fini della determinazione ed applicazione della quota variabile della tariffa;

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

L'articolo 52 del Dlgs n. 446 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, recita: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

La sopraccitata Legge n. 147 ha disposto un'articolazione della nuova imposta in tre differenti entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 639 a 705:

al **comma 639**: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

al **comma 651**: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

al **comma 702**: "Fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446";

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 738 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

La Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)" ha prospettato l'adozione di un approccio graduale al fine di contemperare, da un lato l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate di prestazione (qualità e quantità) e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti;

La soprannominata Delibera ARERA ha altresì dettato prescrizioni in tema di qualità che vanno ad incidere sul Regolamento Comunale per l'Applicazione della TARI ed in particolare:

1. Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (articolo 6 Allegato A);
2. Modalità per la variazione o cessazione del servizio (articolo 10 Allegato A);
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione (articolo 11.3 Allegato A);

4. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti (art. 27 Allegato A);
5. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti (articolo 28 Allegato A);

DATO ATTO CHE si ritiene necessario, per quanto sopra espresso, ai fini di rispondere al nuovo dettato normativo di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022, procedere all'adeguamento parziale del vigente Regolamento TARIP come indicato nell'Allegato A a farne parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art.1. Oggetto del Regolamento;

Art. 10 c. 6 lett a) e b) e c. 7. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio;

Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche;

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione;

Art. 34. Riscossione;

Art. 36. Rimborsi;

CONSIDERATO CHE:

L'articolo 13, comma 15 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere Regolamentari e Tariffarie relative alle Entrate Tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

L'articolo 13, comma 15-ter del sopracitato Decreto Legge stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le Delibere e i Regolamenti concernenti i Tributi Comunali diversi dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la Delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

la Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30 giugno 2021 "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con Commisurazione Puntuale";

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2022 "Tassa sui rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale – Approvazione Piano Finanziario e Approvazione Tariffe anno 2022;

La Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2022 "Affidamento Servizio di Gestione Tassa Rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale – Affidamento Servizio *in house providing* AMGA periodo 01.01.2023-31.12.2024 e Approvazione bozza del Contratto di Servizio";

La Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2022 "Approvazione Carta Qualità del Servizio di Gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti nell'ambito del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani";

Il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. , contrari n. () espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Approvare le modifiche parziali al Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale come indicato nell'Allegato A a farne parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art.1. Oggetto del Regolamento;

Art. 10 c. 6 lett a) e b) e c. 7. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio;

Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche;

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione;

Art. 34. Riscossione;

Art. 36. Rimborsi;

DI DARE ATTO CHE il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARIP) con Commisurazione Puntuale risulta ad oggi vigente con le modifiche sopra riportate;

DI TRASMETTERE:

La presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, a norma dell'art. 13, comma 15, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019;

Copia del presente atto al Gestore AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;

Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. (_____) espressi per alzata di mano dai n. _____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

Parere Dlgs n. 267/2000;

ALLEGATO A.



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Mail: info@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo art. 49 e art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. _____ assunta in data _____

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Tributi Personale Demografici

(Enrico Cozzi)

ALLEGATO A

VECCHIA DISPOSIZIONE	NUOVA DISPOSIZIONE
<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>....</p> <p>3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l’applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.</p> <p>.....</p>	<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>....</p> <p>3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto non diversamente regolamentato. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l’applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.</p> <p>.....</p>
<p>Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>.....</p> <p>6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio),</p>	<p>Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>.....</p> <p>6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune, il</p>

nonché le superfici di formazione dei rifiuti e delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.

b) comunicare, entro il mese di giugno degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, la mancata dimostrazione di effettivo smaltimento o recupero di rifiuti speciali prodotti comporta l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo per l'intero anno solare di riferimento.

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso (**aree produttive, magazzini direttamente connessi alle aree produttive, magazzini di merci, prodotti finiti e semilavorati destinati alla vendita, ecc.**) e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). **Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali.** In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.

b) comunicare, entro il mese di giugno degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, la mancata dimostrazione di effettivo smaltimento o recupero di rifiuti speciali prodotti comporta l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo per l'intero anno solare di riferimento. **La comunicazione presentata tardivamente è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 33 comma 6 del presente**

	<p>regolamento.</p> <p>7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica e di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo comunicativo.</p>
<p>Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento. direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.</p> <p>2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.</p>	<p>Art. 25. Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico attraverso il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.</p> <p>2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere</p>

152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per **riciclo**, è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per riciclo della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il mese di giugno dell'anno successivo,

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per **riciclo**, è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, **ad eccezione del rifiuto urbano indifferenziato**, calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per riciclo della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo **o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, entro il mese di giugno dell'anno successivo, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti urbani differenziati**

consegnando l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La scelta deve essere comunicata entro il **30 giugno** di ciascun anno, con obbligo di

avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. **Nel caso in cui la quota variabile 1 sia stata ridotta in via previsionale, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto in caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine sopra indicato.**

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a **due** anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. La scelta

ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1. Per il solo anno 2021, la comunicazione va effettuata entro la data del 31 maggio, con valenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero.

9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.

deve essere comunicata entro il **30 giugno** di ciascun anno, **con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1, **utilizzando l'apposita modulistica o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti urbani prodotti, da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico, così come previsto dall'art. 23, comma 10, D. Lgs. 152/2006, nonché l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti.** Per il solo anno 2021, la comunicazione va effettuata entro la data del 31 maggio, con valenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati

	<p>al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato, in ogni caso, il versamento della quota fissa della tariffa.</p> <p>8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti recuperati.</p> <p>9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.</p>
<p>Art. 29 . Obbligo di dichiarazione</p> <p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni 	<p>Art. 29 . Obbligo di dichiarazione</p> <p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni

<p>per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.</p> <p>La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro 	<p>per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.</p> <p>La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.</p> <p>La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022 e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dal Comune.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:</p> <p>a) per le utenze domestiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>familiare convivente;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.</p> <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p>	<p>domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;</p> <p>c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.</p> <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In presenza di un'utenza intestata al condominio, è fatto obbligo all'amministratore di presentare, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.</p>
<p>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</p> <p>1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata</p>	<p>Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione</p> <p>1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata</p>

entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del

entro 90 giorni e comunque entro il **termine del 30 giugno dell'anno successivo** dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. **La dichiarazione**, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del

soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale

soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale,

<p>rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di</p>	<p>recapito);</p> <p>b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;</p> <p>c. l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;</p> <p>f. il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.</p> <p>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli sportelli fisici indicati dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata, o inviata tramite lo sportello telematico o altri canali di comunicazione attivati dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo comunicazione</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

telematica con posta elettronica o certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata tramite lo sportello telematico. Il Comune procede alla registrazione della dichiarazione, riservandosi di richiedere al contribuente, con sospensione dei termini di gestione, telefonicamente o per iscritto, l'integrazione di dati o documentazione mancanti oppure comunicando elementi per il quali richiede al contribuente la convalida, a pena di respingimento della dichiarazione medesima nel caso in cui resti priva degli elementi essenziali indicati ai commi precedenti. La comunicazione di avvenuta registrazione da inviare al contribuente può essere assolta anche attraverso l'invio del primo avviso di pagamento. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), gli elenchi ufficiali di indirizzi di posta certificata (Inipec).

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di

licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il contribuente può inoltre presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, richieste di informazione, reclami scritti o richieste di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario. Le richieste devono contenere il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la risposta e gli elementi minimi per consentire al Comune di identificare il contribuente e l'oggetto della richiesta (dati identificativi del contribuente, la motivazione cui si riferisce la richiesta, il codice cliente/utente, l'indirizzo e il codice utenza e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito di importi addebitati non dovuti). Il reclamo deve essere in ogni caso recapitato in forma scritta.

9. Con riferimento ai reclami, il Comune invia al contribuente, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati, e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere.

	<p>10. Con riferimento alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati pervenute, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla eventuale documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza o meno delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. In caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene di norma compensato nel primo avviso bonario utile.</p>
<p>Art. 34. Riscossione</p> <p>1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, visti anche provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e le loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro</p>	<p>Art. 34. Riscossione</p> <p>1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, visti anche provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e le loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro</p>

<p>elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.</p> <p>.....</p>	<p>elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della rata unica o, in mancanza, della prima rata. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso. Il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi tramite posta elettronica e può richiederne copia presso lo sportello del Comune.</p> <p>.....</p>
<p>Art. 36. Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione</p>	<p>Art. 36. Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione</p>

<p>dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.</p>	<p>dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.</p> <p>4. Rimane facoltà di applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.¹</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Sospensione dei rimborsi e compensazione.

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.